



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 - Data 03-07-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 18:45 e prosieguo, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capone Ferruccio	Sindaco-Presidente	Presente
Pizza Genoveffa	Consigliere	Presente
Ziviello Antonio	Consigliere	Presente
Clemente Generosa	Consigliere	Presente
Romaniello Diego	Consigliere	Presente
Palmieri Salvatore	Consigliere	Presente
Della Polla Virginia	Consigliere	Presente
Brandi Michele	Consigliere	Presente
Moscariello Giovanna	Consigliere	Presente
Gambone Emiliano	Consigliere	Presente
Dragone Valerio	Consigliere	Presente
Dello Buono Anna	Consigliere	Presente
Buonopane Rizieri	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 13 - Totale assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce l'ottavo argomento all'ordine del giorno concernente “*Approvazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno 2014*” e riferisce:

“Anche per l'approvazione dell'aliquota TASI l'assessore Clemente è pregata di relazionare”

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa – Montellalibera - “Per non essere ripetitiva evito di elencare le norme che ho già citato nei punti che hanno preceduto. Nello stabilire le aliquote TASI, come già ho detto poc'anzi, abbiamo considerato ciò che stabilisce la legge e cioè i tetti massimi e minimi. Le aliquote che l'amministrazione ha ritenuto opportuno fissare, dopo un'attenta valutazione ma soprattutto dopo aver fatto una serie di simulazioni per la TASI perché, come accennato anche dal consigliere, la TASI e l'IMU viaggiano insieme, quindi, nel poter decidere le aliquote sulla TASI, soprattutto per quanto riguarda gli immobili diversi dalla prima abitazione, abbiamo dovuto considerare l'insieme perché aumentare troppo la TASI o ridurre troppo l'IMU, o viceversa, poteva creare eventuali scompensi. Quindi, dicevo, alla fine l'amministrazione ha deciso di mantenere l'aliquota IMU sugli altri immobili al 7,6% e l'aliquota TASI sugli altri immobili al 2×1000 come per le prime abitazioni.

Noi abbiamo fatto una serie di simulazioni perché non è facile decidere un'aliquota o un'altra, sono stati considerati alla base dei criteri, che sono un pò quelli che stabilisce la legge, un pò quelli del buon senso, uno è quello comunque di cercare di coprire tutto ciò che riguarda i servizi indivisibili perché, come ben sappiamo, la TASI è una tassa sui servizi indivisibili che la legge impone. Attraverso la TASI gli enti comunali devono coprire i servizi indivisibili e aumentare la TASI per avere una maggiore entrata, un'eccessiva entrata per poter fare cassa, non è né consentito dalla legge e nemmeno è una cosa eticamente corretta. Quindi, facendo un pò di stime rispetto al programma che ha messo a disposizione il Ministero delle Economie e delle Finanze, abbiamo ritenuto opportuno mettere l'aliquota del 2×1000 sulla prima abitazione applicando una detrazione per i figli, un'agevolazione di € 50,00 a figlio. Questo consente di poter avere una somma in entrata che, sommata alla TASI sugli altri immobili, copre il costo dei servizi indivisibili che sono stati elencati nella relazione, di cui voi avete copia, della dottoressa Nicastro, Responsabile di Settore. Per quanto riguarda i servizi indivisibili la legge non dà un elenco, non stabilisce una griglia omogenea per tutti i Comuni ma dà discrezionalità ai Comuni mettendo in evidenza l'importanza, dice la legge, che i servizi non siano misurabili singolarmente per ogni singolo cittadino e l'utente che usufruisce di questi servizi non paga un quantum per il servizio ottenuto.

Quindi, sulla base di questi criteri, che vengono stabiliti dalla legge, con la dottoressa Nicastro abbiamo ritenuto opportuno inserire nell'elenco, che oltretutto la legge ci impone indicare, la manutenzione ordinaria dei beni immobili; l'anagrafe; la sicurezza pubblica; l'istruzione pubblica; funzione relativa alla cultura e, nello specifico, la biblioteca; pubblica illuminazione; viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; gestione del territorio ed ambiente; servizi di protezione civile; parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio; servizio socio-assistenziale; servizio cimiteriale. Questi sono i servizi il cui costo si aggira intorno ai € 560.000,00 e sulla base di questo l'amministrazione ha fatto una serie di simulazioni per decidere le aliquote.

Detto questo vi leggo la griglia delle aliquote TASI che propone l'amministrazione: l'aliquota dello 0,2% relativamente alle unità immobiliari e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; relativamente alle unità immobiliari e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune; relativamente alle unità immobiliari e pertinenze, come indicato nella normativa vigente, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato. Poi c'è la detrazione di € 50,00: per le unità immobiliari sopraindicate si applica una riduzione di € 50,00 per ogni figlio fino all'età di 26 anni.

Questo è stato specificato per alcune casistiche, come ad esempio i residenti all'estero che magari l'IMU non la pagano perché le loro abitazioni vengono considerate abitazione principale ma la TASI sono obbligati a pagarla. Noi abbiamo cercato di agevolarli, è vero, ma visto che non pagano l'IMU almeno pagano la TASI, nel senso che alcune agevolazioni si ma tutte no, altrimenti chi non paga niente e chi paga troppo. Cerchiamo di trovare un punto di equilibrio per far sì che queste imposte siano eque, non è facile rendere omogenea ed equa una tassa o un'imposta, però, si cerca di fare il possibile.

Aliquota dello 0,2% relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopraelencate fattispecie e aree edificabili.

Aliquota dello 0,1% relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228; relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

È stata scelta di inserire l'aliquota dell'1 × 1000 perché loro hanno delle agevolazioni per l'IMU, non la pagano, hanno anche un'agevolazione per la TARI, così come era già previsto per la TARES e, quindi, abbiamo ritenuto applicare, per le attività agricole, l'aliquota TASI per una questione di equità anche perché la situazione economica non è facile per nessuno, per nessuna tipologia di categoria. Siccome loro già hanno delle ampie agevolazioni in altri settori, visto che il settore agricolo è penalizzato, sembra anche giusto, però, che almeno in questo caso, per quanto riguarda la TASI, paghino qualcosa e abbiamo ritenuto opportuno l'1 × 1000.

Queste sono le aliquote proposte dall'amministrazione, se avete delle domande prego”.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia - “Ho chiesto di rimandare la discussione relativamente alla TASI perché mi rendo conto che l'inserimento di quelli che sono considerati i servizi indivisibili è una scelta di tipo politico e l'ha confermato anche l'assessore. Non sono solo considerazioni di tipo tecnico ma sono considerazioni anche di altra natura, ed era proprio questa la perplessità che avevo e che continuo a manifestare sul fatto cioè che si potevano fare delle proposte diverse. Ad esempio mi salta all'occhio, io capisco che poi la somma dà quel risultato e deve rientrare con le aliquote, però, si può fare un bilanciamento all'interno dei servizi considerati. Da sempre mi viene spontaneo dire, ripeto è solo una valutazione che faccio a braccio, per i servizi di protezione civile destinate un impegno di spesa eventuale e previsionale di euro 1.000,00 e praticamente sono servizi del tutto inesistenti e così via. Non voglio dilungarmi e per questo che già esprimo un voto contrario rispetto all'approvazione prima del regolamento, per quanto abbiamo già espresso e adesso per quanto riguarda la proposta delle aliquote, non può essere diversamente, tenete conto delle considerazioni pregresse che sono state fatte”

Il Consigliere Comunale Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati – “Non è che voglio andare a trovare peli nell'uovo per trovare una giustificazione e per votare contrario, per quanto riguarda i beni indivisibili che avete individuato penso che qualsiasi amministrazione avrebbe individuato, tra i beni indivisibili, la pubblica amministrazione, la cultura, i servizi socio-assistenziali e tutto quanto il resto. Ci stiamo muovendo perfettamente in quelli che praticamente sono tutti i beni indivisibili che ha questo Comune. Per una questione prettamente politica non avete scelto un'aliquota esagerata, avete tenuto conto delle detrazioni, sono tantissimi i Comuni che non hanno proprio previsto detrazioni, che non erano necessarie, hanno portato addirittura l'aliquota al 3,3 per poter fare poi le detrazioni. L'aliquota non è bassa ma non è altissima e spero che questa amministrazione ce la faccia. Il nostro voto sarà di astensione”

INDI

il Presidente, preso atto del dibattito e dell'andamento generale della seduta, integralmente riportato nella trascrizione della stessa, depositata agli atti di Segreteria, evocata la proposta "Approvazione aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno 2014", invita il Consiglio a votare.

Presenti n. 13 – Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 11 =

Con n. 09 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione dell'Assessore Generosa Clemente;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8612 del 30 giugno 2014, che si allega al presente deliberato per costituire parte integrante e sostanziale;

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- ✓ comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- ✓ comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- ✓ comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- ✓ comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- ✓ comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ✓ comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- ✓ comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura

stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;

- ✓ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»*

Visti:

– l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

– l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013, che all'art. 1 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno 2014;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, che ha prorogato, ulteriormente, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 fissandolo al 30 aprile 2014;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 fissandolo al 31 luglio 2014;

– la Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive modificazioni ed integrazioni;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Considerato dover determinare, per l'anno d'imposta 2014, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione della TASI:

Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche.</i>• <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.</i>• <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.</i>
Detrazione € 50,00	<i>Per le unità immobiliari sopra indicate si applica una riduzione di € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni figlio fino all'età di 26 anni.</i>
Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie e aree edificabili.</i>
Aliquota 0,1 per cento	<ul style="list-style-type: none">• <i>Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228;</i>• <i>Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>

Ritenuto:

– dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- approvare, con il presente deliberato, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui alla relazione a firma del responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8612 del 30 giugno 2014, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la propria deliberazione n. 12, assunta in data odierna, ad oggetto: “*IMU – Determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2014*”;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 13, assunta in data odierna, ad oggetto: “*Approvazione Regolamento Comunale TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)*”;

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo statuto comunale;

Fatta propria la disamina della materia che ha costituito approfondimento ed analisi del dibattito consiliare;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti d’Ufficio, quale parte documentale e probatoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Visto l’esito dell’ eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per una più ponderata deliberazione;

DELIBERA

1. ***Approvare*** la premessa nella sua interezza.

2. ***Approvare*** i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui alla relazione tecnica del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa Annamaria Nicastro, prot. n. 8612 del 30 giugno 2014, che si allega al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. ***Determinare***, per l’anno d’imposta 2014, nelle seguenti misure l’aliquota per l’applicazione della TASI:

Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche.</i> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.</i> • <i>Relativamente all'unità immobiliare e pertinenze come indicato dalla normativa vigente, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.</i>
Detrazione € 50,00	<i>Per le unità immobiliari sopra indicate si applica una riduzione di € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni figlio fino all'età di 26 anni.</i>
Aliquota 0,2 per cento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie e aree edificabili.</i>
Aliquota 0,1 per cento	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228;</i> • <i>Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.</i>

4. **Dare atto** che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Onerare il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente⁵ deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti n. 13 – Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 11 =

Con n. 09 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 30-06-2014

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 30-06-2014

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 21-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
